



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14[^] CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Stefano Cardinali	Presidente
Francesco Cottone	Giudice Relatore
Fabio Miccio	Giudice

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero **490-1/** del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno **2025** proposto

NEI CONFRONTI DI

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*)

Resistente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

letto il ricorso depositato in data 20 marzo 2025 da *Controparte_2* per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero, in via subordinata, per l'apertura della liquidazione controllata ai danni della *Controparte_3*

letta la memoria costitutiva della società resistente;

letti i bilanci e la documentazione relativa alla situazione patrimoniale della *Controparte_1* versata in atti;

rilevato

- che risultano superate le soglie di fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) Cci e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci in quanto dal Conto Economico 2024 (e.f. 2023) risultano ricavi lordi per €228.995 e che, pertanto deve ritenersi applicabile alla fattispecie proposta la disciplina della liquidazione giudiziale;
- che la parte istante procede per un credito complessivo di €135.376,93, portato dai seguenti titoli: (i) Ordinanza n. 214/2022, del 12.01.2022, pubblicata il 24 febbraio 2022, con cui la

Suprema Corte di Cassazione aveva integralmente accolto l'istanza per regolamento di competenza RG n. 20553/2021, e condannato la *Controparte_1* alla refusione delle spese liquidate in € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge; (ii) Ordinanza n. 2844/2024 del 21 febbraio 2024, con cui il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo RG n. 208/2024, con condanna alla refusione delle spese liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre iva e accessori di legge; (iii) Lodo sottoscritto in data 10 giugno 2024 e dichiarato esecutivo con decreto n. cron. 143/2024 del 03.08.2024, con cui il Collegio Arbitrale aveva condannato la *Controparte_1* al pagamento dell'importo di € 118.400,00 oltre interessi legali a decorrere dalla pronuncia ed oltre ai $\frac{3}{4}$ delle spese di difesa, liquidate per questa quota in €. 8.625,00, oltre accessori di legge;

- che le parte istante ha vanamente tentato l'esecuzione forzata per la somma di euro 3.024,38, portata dall'ordinanza n. 214/2022, mediante due atti di pignoramento presso terzi regolarmente notificati in data 20 febbraio 2024;
- che, sebbene avverso il lodo arbitrale del 10 giugno 2024, sia stato proposto appello dalla *Controparte_1* detta società si è, in effetti, limitata ad eccepire l'incompetenza del Collegio arbitrale e a domandare la declaratoria di nullità del provvedimento, genericamente contestando la ragione di credito vantata dalla società ricorrente;
- che per altro, ad oggi, la Corte d'Appello non ha sospeso l'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato e l'atto di appello appare ragionevolmente infondato;
- che, peraltro, anche nel presente procedimento, la società resistente, a fronte di un credito consacrato in un titolo esecutivo (lodo arbitrale), non ha neppure de relato contestato puntualmente e specificatamente il credito della controparte, non consentendo, in effetti, alcuna effettiva prognosi in ordine alla (ragionevole) fondatezza delle eccezioni proposte;
- che non v' contestazione in ordine all'entità dei crediti per cui si procede;
- che seppure con memoria del 10 settembre 2025, parte resistente ha dichiarato di essere titolare di alcuni beni potenzialmente pignorabili e in particolare: (i) di un bene immobile sito in Roma, del valore stimato di euro 130.000-140.000, oggetto di un contratto di locazione commerciale stipulato con la ditta *Controparte_4* registrato in data 9 agosto 2024; (ii) beni mobili destinati alla vendita del valore complessivo di euro 55.638,18, (iii); un furgone del valore di euro 5.500,00 lo stato di insolvenza appare manifesto dalle seguenti circostanze:
 - a. è stata vanamente esperita l'esecuzione forzata anche per somme esigue (€ 3024,38, dovuti in virtù del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza n. 214/2022, emessa dalla Corte di cassazione in data 12 gennaio 2022);
 - b. la società debitrice, nonostante l'invito formulato dall'Ufficiale giudiziario negli di pignoramento presso terzi ha omesso di fornire la dichiarazione di cui all'art. 492, comma 4, c.p.c.;
 - c. il valore dei beni indicati come potenzialmente aggredibili non appare, tenuto conto dei costi delle procedure di liquidazione e dell'assenza di una effettiva valutazione dei beni di magazzino e dei mobili registrati, sufficiente al pagamento del credito della ricorrente e, comunque, non essendo la società in liquidazione, la semplice disponibilità di beni

aggregabili esecutivamente non può certamente essere considerato indice della capacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari (Cass. civ. n. 12463/2024);

considerato che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;

preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;

visto l'art.49 Cci

P.g.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale

nei confronti di

Controparte_1 C.F. P.IVA_1)

- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
- b) **nomina** curatore l'avv.to Alessandro Villa;
- c) **ordina** al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredata dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- d) **tenuto conto** della particolare complessità della procedura fissa il giorno 26.01.2026 ore 11:15*, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14[^] Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
- e) **assegna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;

Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025

Il giudice relatore

Francesco Cottone

Il Presidente

Stefano Cardinali